

Fondo europeo
di sviluppo regionale

PROGRAMMA
2014
2020

Por Fesr 2014-2020 per l'energia

Indicazioni e strumenti per un uso efficace delle risorse

Giovedì 13 Novembre 2014

Sala Auditorium
Viale Aldo Moro, 18 - Bologna

LA EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Stefano Stefani

*NuovaQuasco – Organismo Regionale di Accreditamento
Regione Emilia-Romagna – Servizio Energia ed Economia Verde*

IL CONTESTO NORMATIVO



Costituzione della Repubblica Italiana modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 Titolo V - Le regioni, le province, i comuni - Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

...

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

...

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, ... **provvedono all'attuazione e all'esecuzione ... degli atti dell'Unione europea,**

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26

“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”



Piano d'azione UE 2020 (marzo 2007)

piano di azione per una che vincola gli Stati membri entro il 2020 a:

- ridurre le emissioni del 20%,
- utilizzare per il 20% risorse rinnovabili,

**OBIETTIVI
VINCOLANTI**

- incrementare del 20% il livello di efficienza energetica

**OBIETTIVO
NON VINCOLANTE**



L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: LA STORIA



Direttive EU

Direttiva 2001/77/CE
promozione energia elettrica FER

Direttiva 2002/91/CE
"rendimento energetico edifici"

Direttiva 2004/8/CE
"promozione cogenerazione"

Direttiva 2006/32/CE
"servizi energetici"

Piano d'azione UE 2020

Direttiva 2009/28/CE
"promozione energia da fonti rinnovabili"

Direttiva 2010/31/UE
"prestazione energetica degli edifici"

Direttiva 2012/27/UE
"efficienza energetica"



Stato italiano
Ministeri competenti

DLgs 387/03
Attuazione dir. 2001/77/CE

DLgs 192/05
Recepimento dir. 2002/91/CE

DLgs 20/07 Cogenerazione

DLgs 115/08
Recepimento dir. 2006/32/Ce

DPR 59/2009 Requisiti minimi
DM 26/06/2009 Linee Guida C.E.

DLgs 28/2011
Recepimento dir. 2009/28/CE

DPR 74/2013 Impianti termici
DPR 75/2013 Requisiti certificatori

DL 63/2013 - L.90/2013
Recepimento dir. 2010/31/UE

DLgs 102/2014
Attuazione dir. 2012/27/UE



Regioni e Province autonome
EMILIA-ROMAGNA

L.R. 26/2004
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA REGIONALE

DAL 156/2008
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Aggiornamento con
DAL 255/2009 - DGR 1390/2009

Aggiornamento Allegati con
DGR 1362/2010

Aggiornamento Allegati con
DGR 1366/2011

Aggiornamento con
DGR 453/2014

L.R. 7/2014
LEGGE COMUNITARIA 2014
MODIFICA L.R. 26/2004



L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: LE PROSPETTIVE DI LAVORO



Direttive EU

Direttiva 2009/28/CE
 "promozione energia da fonti rinnovabili"

Direttiva 2010/31/UE
 "rendimento energetico degli edifici"



Direttiva 2012/27/UE
 "efficienza energetica"



Stato italiano
 Ministeri competenti

DLgs 28/2011
 Recepimento dir. 2009/28/CE

DLgs 192/05
 Recepimento dir. 2010/31/UE

REVISIONE DM 26/06/2009
 "Linee Guida Certificazione Energetica"



REVISIONE DPR 59/2009
 "Requisiti minimi"



DPR 74/2013
 "Controllo Impianti termici"

DPR 75/2013
 "Requisiti dei soggetti certificatori"

DLgs 102/2014
 Attuazione dir. 2012/27/UE



Regioni e Province autonome

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 26/2004
 DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA REGIONALE - MODIFICATA DA
L.R. 7/2014
 LEGGE COMUNITARIA 2014

~~**DAI 2008**~~

DGR XX/2013 - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



DGR XX/2013 SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



DPGR XX/2013 REGOLAMENTO PER ESERCIZIO E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI



LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

TITOLO II

Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

QUALI MODIFICHE?

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26

TITOLO IV - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Capo I

Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

TRALASCIAMO PER OGGI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

TITOLO II

Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

QUALI MODIFICHE?

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26

TITOLO IV - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Capo II

Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia

OGGI CI INTERESSA QUESTA

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 - Attuazione della direttiva 2010/31/UE

1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e [REDACTED] [REDACTED] con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di:

- a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;***
- b) nuovi impianti installati in edifici esistenti;***
- c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.***

**ATTENZIONE ALLA DEFINIZIONE DI
“RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE”**

NUOVO D.LGS. 192/2005
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica.

ristrutturazione importante di un edificio: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 - Attuazione della direttiva 2010/31/UE

2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico:

- a) definisce i ***requisiti minimi di prestazione energetica***, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante ***utilizzo di energia da fonti rinnovabili***, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i [REDACTED] per la loro determinazione;
- b)

ATTENZIONE ALLA METODOLOGIA PREVISTA DAL NUOVO D.LGS. 192

in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell' "edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche

***"edificio di riferimento" o "target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, o diagnosi":
edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e
avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;***

**COME CAMBIA LA METODOLOGIA?
APPROFONDIMENTO ...**



IL METODO DI CALCOLO PREVISTO DAL “NUOVO” D.LGS. 192

Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

Con successivo decreto vengono definite:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 1 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n.31 sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1. la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;
2. il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per **singolo servizio energetico** espresso in **energia primaria**, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'**energia rinnovabile** prodotta all'interno del confine del sistema;
3. si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;
4. ai fini della compensazione di cui al punto 3, è consentito **utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata**, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

FINE APPROFONDIMENTO ...

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 - Attuazione della direttiva 2010/31/UE

2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico:

- a)
- b) individua le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE (**NZEB**) entro il termine de [redacted] per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del [redacted] per tutti gli altri edifici;
- c) ...

GLI “NZEB” NEL NUOVO D.LGS. 192

“edificio a energia quasi zero”:

Definizione: edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema prodotta in situ;

[redacted] ***gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal [redacted] la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.***



“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 - Attuazione della direttiva 2010/31/UE

3. Per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica l'atto di coordinamento tecnico tiene conto dei seguenti elementi:
- a)
 - b)
 - c)
 - d) determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;
 - e) previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;

LE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE CON LA DGR 1577 DEL 13 OTTOBRE 2014

**APPROFONDIMENTO NELLE
SLIDES SUCCESSIVE**

LE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE CON LA DGR 1577 DEL 13 OTTOBRE 2014

MODIFICA DEL PUNTO 8 DELL'ALLEGATO 2 – REQUISITI

Nei casi di cui al punto 3.1, lettera a) del presente atto, e nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell'Allegato 1 del presente Atto è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. E' possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore prestazione energetica riferita all'intero edificio mediante l'utilizzo di una diversa tipologia d'impianto.



NEW


Obbligo di impianti centralizzati nei nuovi edifici

Le disposizioni regionali vengono allineate con quelle del DPR 59/2009: rimane l'obbligo di prevedere impianti centralizzati nei soli edifici pubblici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione integrale con sup > 1000 mq

LE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE CON LA DGR 1577 DEL 13 OTTOBRE 2014

MODIFICA DEL PUNTO 9 DELL'ALLEGATO 2 – REQUISITI

*In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, **nel caso di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti**; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione tecnica di cui al successivo punto 25.*



NEW

Obbligo di mantenimento degli impianti centralizzati negli edifici esistenti

Le disposizioni regionali vengono allineate con quelle del DPR 59/2009: l'obbligo viene sostituito dalla "opzione preferenziale". La trasformazione in impianti autonomi (anche mediante distacco di singole utenze) è ora permesso ma deve essere giustificato per "cause tecniche" o "cause di forza maggiore"

LE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE CON LA DGR 1577 DEL 13 OTTOBRE 2014

MODIFICA DEL PUNTO 10 DELL'ALLEGATO 2 – REQUISITI

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico o di sostituzione del generatore di calore e comunque entro il 31 dicembre 2016:

- nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, **é obbligatoria la installazione di sistemi per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per singola unità immobiliare**, ove tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.*
- nei casi in cui la installazione di sistemi di contabilizzazione diretta di cui al punto b) non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore.*



Obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione nelle singole U.I.

permane l'obbligo di installare tali sistemi nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, ma esso interviene comunque entro il 31 dicembre 2016 anche in assenza di interventi sull'impianto

LE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE CON LA DGR 1577 DEL 13 OTTOBRE 2014

MODIFICA DEL PUNTO 21 LETT. B) DELL'ALLEGATO 2 – REQUISITI

QUOTA DI ENERGIA RINNOVABILE SUL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ENERGIA TERMICA

b2) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017:

- del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento

NEW

Obbligo di installazione di sistemi di produzione di energia da FER a copertura di una quota del fabbisogno complessivo di energia termica

Anche in questo caso, le disposizioni regionali vengono allineate a quelle nazionali, nello specifico con le previsioni del D.Lgs. 28/2011 – art. 11 e Allegato 3.

La quota di energia termica da FER da prevedere obbligatoriamente nel caso di nuove costruzioni è oggi pari al 35%. Il passaggio allo step successivo del 50% , prima previsto al 1° gennaio 2015, è prorogato

Ciò consente anche di allineare la previsione con la decorrenza dell'obbligo regionale di prevedere che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche NZEB (nearly zero energy building).

FINE APPROFONDIMENTO ...

RITORNIAMO ALLA “NUOVA”

L.R. 26/2004

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004

TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 bis - Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione

L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

1. Con **deliberazione della Giunta regionale** è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
 - a) un **sistema di accreditamento degli esperti** e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
 - b) ...
 - c) ...

Viene ratificato il sistema di accreditamento regionale dei soggetti certificatori SACE, già istituito con DGR 1050/2008 (poi sostituita dalla DGR 429/2012) ai sensi del punto 7.1 della DAL 156/08.

I requisiti richiesti attualmente, modificati con la DGR 453/2014, sono già conformi al DPR 75/2013: le nuove disposizioni non dovrebbero quindi apportare significative modifiche.

Attualmente, il sistema SACE conta oltre 7.000 soggetti certificatori accreditati

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

1. Con **deliberazione della Giunta regionale** è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
 - a)
 - b) un **sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica** emessi;
 - c)

Viene ratificato il sistema di registrazione SACE degli APE emessi, già attivato dal 1° gennaio 2009.

Il sistema è già stato aggiornato con la introduzione della firma digitale per la trasmissione degli APE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Attualmente, il sistema SACE conta oltre 500.000 APE registrati.

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

1. Con **deliberazione della Giunta regionale** è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
 - a)
 - b)
 - c) **un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.**



E' la più significativa novità che verrà introdotta con la nuova disciplina regionale. Sono già state effettuate quattro campagne sperimentali di controllo, per mettere a punto il sistema, che entrerà a regime dopo l'adozione delle disposizioni regionali. Il sistema prevede un doppio livello di verifica:

Verifiche di I° Livello: sono verifiche effettuate informaticamente mediante il Modulo controlli della piattaforma SACE, e sono tese a valutare l'attendibilità dei dati inseriti. Ad ogni APE registrato viene assegnato un punteggio di criticità: se il punteggio supera i limiti previsti, vengono richiesti al soggetto certificatori tutti i dati utilizzati per il calcolo, che vengono poi analizzati puntualmente.

Verifiche di II° Livello: sono verifiche ispettive realizzate in campo da ispettori qualificati, effettuate presso la sede del certificatore ed eventualmente anche presso gli edifici oggetto di certificazione, e sono tese a verificare la correttezza dei calcoli e della procedura utilizzata per l'emissione dell'APE. I risultati dell'ispezione sono classificati come NON CONFORMITA' (maggiore o minore) e portati alla valutazione dell'Organismo di Accreditamento.

E' prevista la eventuale irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 15 del NUOVO D.LGS. 192/2005.

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

1.
2. E' istituito **l'organismo regionale di accreditamento**, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.
3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo di accreditamento e prevede le procedure per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, coerentemente alle indicazioni della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi della normativa nazionale di recepimento.

segue ...

Viene ratificata l'esistenza dell'Organismo Regionale di Accreditamento, già attivato dal 1° gennaio 2009 ai sensi del punto 6 della DAL 156/08.

Con la DGR 429/2012 le funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento sono state affidate alla Società “in house” NuovaQuasco (attualmente in corso di fusione con Ervet Spa).

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

... segue

4. La **deliberazione di cui al comma 1** definisce:
- a) le **modalità di gestione del sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici**
 - b) le **caratteristiche del sistema informativo sulla qualità energetica degli edifici,**
 - c)
 - d) **le modalità per la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento ... definendo altresì le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legislazione vigente; il sistema di verifica è organizzato nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti;**
 - e)

CONTROLLI E SANZIONI
APPROFONDIAMO ...

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Capo IV - Disposizioni comuni ai capi I, II e III

Art. 25 quindecies - Sanzioni

1. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previsti dal regolamento di cui all'articolo 25ter è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. Il costruttore o il proprietario che non rispettano gli obblighi di dotazione dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione o sottoposti a intervento edilizio, ove previsto, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 25ter sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 192 del 2005.
3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005.
4. ... segue

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Capo IV - Disposizioni comuni ai capi I, II e III
Art. 25 quindecies - Sanzioni

segue ...

4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies o che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 quaterdecies, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005.
5. La Giunta regionale può, anche in via sperimentale, regolare l'applicazione dell'istituto della diffida, di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), per una o più fattispecie previste dal presente articolo.

La Legge Regionale è “autoportante”, non prevede cioè alcun provvedimento attuativo: ne consegue che le sanzioni previste sono già attualmente comminabili nel caso si rilevino le condizioni previste

**LA NORMA REGIONALE FA RIFERIMENTO AL
“NUOVO” D.LGS. 192 PER L’ENTITA’ DELLE SANZIONI
APPROFONDIAMO ANCORA**

“NUOVO” D.LGS. 192/2005 - ART. 15 - SANZIONI

1. **L'attestato di prestazione energetica** di cui all'articolo 6, il **rapporto di controllo tecnico** di cui all'articolo 7, **la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica** di cui all'articolo 8, **sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. **Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli** con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **e applicano le sanzioni amministrative** di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

Segue ...



Timbro e Firma(1)

Timbro e Firma(2)

(1) Con la sottoscrizione del presente Attestato, il Soggetto Certificatore assume le responsabilità di legge per quanto concerne:

- conformità del presente attestato alle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici
- asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato
- dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio

(2) Con la sottoscrizione del presente Attestato, i Tecnici preposti alla determinazione della prestazione energetica assumono le responsabilità di legge in relazione:

- all'asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato
- alla dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio

“NUOVO” D.LGS. 192/2005 - ART. 15 - SANZIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). (GU n.42 del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30)

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà'

1. L'atto di notorietà' concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 71 (R) Modalita' dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

[...]

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verità' equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

“NUOVO” D.LGS. 192/2005 - ART. 15 - SANZIONI

Segue

3. Il **professionista qualificato** che rilascia la **relazione tecnica** di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un **attestato di prestazione energetica** degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa **non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro**. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il **direttore dei lavori** che omette di presentare al comune **l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica**, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro**. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Segue

“NUOVO” D.LGS. 192/2005 - ART. 15 - SANZIONI

Segue

5. Il **proprietario** o il **conduttore dell'unità** immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora **non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti** di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro**.
6. **L'operatore incaricato del controllo e manutenzione**, che non provvede a **redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico** di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro**. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Segue

“NUOVO” D.LGS. 192/2005 - ART. 15 - SANZIONI

Segue

7. In caso di violazione **dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica** gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, **il costruttore o il proprietario** è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.**
8. In caso di violazione **dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita**, come previsto dall'articolo 6, comma 2, **il proprietario** è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.**
9. In caso di violazione **dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione**, come previsto dall'articolo 6, comma 2, **il proprietario** è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.**
10. In caso di violazione dell'obbligo di **riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione**, come previsto dall'articolo 6, comma 8, **responsabile dell'annuncio** è punito con la sanzione amministrativa **non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.**

FINE APPROFONDIMENTO ...

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

... segue

5. La Giunta regionale individua l'organismo regionale di accreditamento ...
6. La Giunta regionale promuove programmi per la qualificazione e aggiornamento ...
7. **Per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema di cui al comma 4, lettera b). I contributi sono riscossi dalla Regione, che può esercitare tale funzione tramite l'organismo regionale di accreditamento. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'entità del contributo, tenuto conto dell'ammontare delle spese di gestione del servizio, e ne determina altresì le modalità di applicazione e gestione.**

La registrazione degli APE nel sistema SACE diviene onerosa: vediamo come verrà gestito il contributo corrisposto dal soggetto certificatore.

**IL CONTRIBUTO DI REGISTRAZIONE:
APPROFONDIMENTO ...**


D.G.R. XX/2015 - CONTRIBUTI

Il contributo di cui al comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. 26/2004 verrà corrisposto dal soggetto certificatore per via telematica utilizzando il sistema SACE mediante la creazione del **Portafoglio del soggetto certificatore**. Il portafoglio del Certificatore è uno strumento dedicato ai soggetti certificatori accreditati dalla Regione Emilia Romagna che permette loro, una volta ricaricato, di corrispondere i contributi di registrazione degli APE.

Dalla sezione ad accesso riservato del sito Web SACE sarà quindi possibile:

- creare il proprio portafoglio;
- effettuare l'accesso alla gestione del proprio portafoglio e visualizzare il dettaglio delle diverse operazioni effettuate;
- procedere alla ricarica del portafoglio.

Il portafoglio del soggetto certificatore conterrà i voucher acquistati: ciascun voucher avrà un costo pari al contributo regionale previsto e darà diritto ad un codice di registrazione definitiva dell'APE emesso dal soggetto certificatore.



D.G.R. XX/2015 - CONTRIBUTI

Il sistema SACE consentirà quindi di:

- generare i voucher nel portafoglio del soggetto certificatore a seguito della ricarica da questi effettuata;
- controllare la presenza di voucher nel portafoglio del soggetto certificatore al momento dell'accesso di questi all'area riservata del sistema SACE (con invio di un avviso nel caso il portafoglio non contenga voucher disponibili);
- scalare un voucher ogni volta che il soggetto certificatore provvede alla registrazione definitiva di un APE mediante l'apposita funzione, alla quale corrisponde l'assegnazione da parte del sistema del codice univoco di identificazione. La medesima operazione viene compiuta qualora il soggetto certificatore provveda alla revisione di un APE già registrato.

Il Soggetto certificatore potrà effettuare le ricariche sul Portafoglio attraverso il circuito PayER, cui si accederà dalla apposita sezione ad accesso riservato del sito Web SACE.



FINE APPROFONDIMENTO ...

“NUOVA” LEGGE REGIONALE 26/2004
TITOLO IV - CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

... segue

8. La Giunta regionale definisce il **modello e i contenuti dell'attestato di prestazione energetica**, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa nazionale.

**COME CAMBIERA' IL NUOVO ATTESTATO
DI PRESTAZIONE ENERGETICA ?
APPROFONDIAMO**

L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEL "NUOVO" D.LGS. 192/2005

Art. 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

Con successivo decreto viene prevista, tra l'altro:

Comma 12 (...) è predisposto l'adeguamento del DM 26 giugno 2009 (LG Nazionali) nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

- a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
 - 1) la prestazione energetica globale dell'edificio **sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile**, attraverso i rispettivi indici;
 - 2) La **classe energetica** determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
 - 3) **la qualità energetica** del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli **indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio**;
 - 4) **i valori di riferimento**, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
 - 5) **le emissioni di anidride carbonica**;
 - 6) **L'energia esportata**;
 - 7) **Le raccomandazioni** per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
 - 8) Le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEL "NUOVO" D.LGS. 192/2005

Modifiche dei contenuti dell'Attestato di Prestazione Energetica

Classe Qualità del Fabbricato
INVERNO



Prestazione Globale



Incluso EP_e
clim.estiva

Classe Qualità del Fabbricato
ESTATE



valutazione qualitativa
(ottimo, buono, cattivo,
pessimo)

Emissione CO₂
(risparmi CO₂)

L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEL "NUOVO" D.LGS. 192/2005

CLASSE raggiungibile	R_{in} Combinazione degli interventi R_{in}1+R_{in}2+R_{in}N							
CLASSE raggiungibile	R_{ed} RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO							
	Codice	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Prin.IMP	EP _{gl} kWh/m² anno	Rid. %	Classe energetica raggiungibile	Tempo di ritorno anni	Riduzione CO ₂ %
	R _{ed} 1							
	R _{ed} 2							
	R _{ed} N							
CLASSE raggiungibile	R_{ed} Combinazione degli interventi R_{ed}1+R_{ed}2+R_{ed}N							
INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E RISPARMI STIMATI DOPO L'INTERVENTO PER SERVIZIO ENERGETICO								
	Servizio	EP kWh/m² PESMA	EP REN kWh/m²	EP Rimp kWh/m²	Limiti di legge	Riduzione consumi energetici %	Valore Epe specificità	Risparmio economico potenziale %
	EPI Climatizzazione invernale							
	EPe Climatizzazione estiva							
	EPOes Produzione acqua calda sanitaria							
	EPII Illuminazione							
	EPgl far Produzione energia da fonti rinnovabili							
	EPexp far Spese per energia da fonti rinnovabili							

Dati fabbricato

Valutazione Miglioramento della prestazione energetica


LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA-ROMAGNA



Datawarehouse SACE


LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA-ROMAGNA

Soggetto Certificatori per iscrizione Odine/Collegio/Albo




LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA-ROMAGNA

Attestati di Prestazione Energetica emessi



LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA-ROMAGNA

Attestati di Prestazione Energetica Dotazione Impianti da Fonti energetiche rinnovabili



LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA-ROMAGNA

Effetti della disciplina regionale – Nuovi edifici residenziali

